REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **1557/2021** avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 43/2021 del 12/01/2021, promossa da:

Parte_1 nato a RAGUSA (RG) il 27/03/1965, C.F. *C.F._1*, in proprio e quale socio accomandatario della **ENTERPRISE ACCOUNTING DI G. ANTOCI S.A.S.,** con sede in RAGUSA Corso Italia n. 5, P.I. *P.IVA_1* con il patrocinio dell'avv. DIPASQUALE ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

Controparte_1 **,** nato a COMISO (RG) il 30/04/1964, C.F. *C.F._2*, con il patrocinio dell'avv. SOZZI GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTE
Piaccia al Tribunale, nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente, in proprio e quale socio accomandatario della Enterprise, in favore del dott. *Controparte_1* in forza del provvedimento monitorio opposto e, per l'effetto, revocare e/o annullare o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto o in via ulteriormente gradata ridurre l'importo a quello che risulterà dovuto a seguito del giudizio;
in via parimenti gradata, nell'ipotesi in cui si ritenga accertato un diritto di credito dell'opposto per i fatti di cui al ricorso monitorio, ritenere e dichiarare che il socio accomandante dott. *Controparte_1* in ragione della propria condotta è decaduto dal beneficio della limitazione della responsabilità per il debito in questione ed è quindi divenuto illimitatamente e solidalmente responsabile della relativa obbligazione della società Enterprise e pertanto ritenere e dichiarare che al relativo pagamento è tenuta

Arbitrato in Italia

la Enterprise e, in via sussidiaria, i soci della stessa in misura pari al 50% ciascuno, disponendo di conseguenza;
in ogni caso visto tutto quanto dedotto in premessa, ivi compresa la natura emulativa dell'avversa condotta, l'illegittimità della stessa e la sussistenza dei presupposti ex art. 96 c.p.c., condannare l'opposto a titolo risarcitorio alla somma che apparirà equa e ben visa al Tribunale adito, tenendo conto di tutte le voci di danno emergenti da quanto dedotto in narrativa;
col favore delle spese e dei compensi.

OPPOSTO
Piaccia al Tribunale
IN VIA PRELIMINARE
1) Ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo notificato nei confronti della società Enterprise Accounting S.a.s., e conseguentemente rigettare la svolta opposizione sul punto;
2) Ritenere e dichiarare infondato l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell' *Pt_1* e, conseguentemente, rigettare il dedotto motivo di opposizione;
3) Ritenere e dichiarare, invece, il difetto di legittimazione attiva dell' *Pt_1* quale legale rapp.tante della società Enterprise Accounting S.a.s., essendo stata la stessa dichiarata sciolta e nominato un liquidatore, e, conseguentemente dichiarare improcedibile la svolta opposizione al decreto ingiuntivo;
4) Ritenere e dichiarare, in virtù della clausola compromissoria statutaria, la propria incompetenza a decidere sui motivi di opposizione che hanno riguardo all'interpretazione ed esecuzione del contratto, e segnatamente i motivi di opposizione che hanno per oggetto: a) La convenienza o meno per la società di estinguere anticipatamente il finanziamento; b) La censurabilità della condotta del Depetro e la sua natura emulativa e ingiustamente dannosa; c) I dissidi intervenuti tra i soci; d) L'esclusione dell'accomandante dalla società; e) La decadenza dell'accomandante dal beneficio della responsabilità limitata; f) L'obbligo per lo accomandante di risarcire i conseguenti danni; essendo tutti argomenti e motivi per i quali l'adito Giudice è incompetente, essendo invece competente l'arbitro amichevole compositore;
5) Rigettare la chiesta sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, difettandone i requisiti di legge;
NEL MERITO
1) Rigettare, con qualsiasi statuizione, tutte le domande di cui alla svolta opposizione, perché, per quanto sopra esposto, essa è del tutto infondata in fatto ed in diritto, e così, invece, interamente confermare il decreto ingiuntivo opposto;
IN SUBORDINE
1) Ritenere e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del Sig. *Parte_1* in proprio e nella qualità, e questi interamente condannare al rimborso della somma di €. 24.000,00 sborsata dal Sig. *CP_1 [...]* , oltre interessi dal dì al soddisfo come per legge.
Condannare la controparte alle spese di giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi e per gli effetti dell'art.93 c.p.c., avendo il sottoscritto procuratore anticipato le spese e non riscossi i compensi.

Arbitrato in Italia

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 43/2021 del 12/01/2021 è stato ingiunto alla *Controparte_2* *[...]* e al socio accomandatario *Parte_1* di pagare a *Controparte_1* la somma di € 24.000,00, oltre interessi e spese.

Il credito dedotto derivava dall'avvenuta estinzione da parte di *Controparte_1*, socio accomandante, del finanziamento chirografario di € 24.000,00 erogato dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa il 23/06/2020 alle Enterprise s.a.s.; il Depetro ha estinto il debito derivante dal finanziamento con un bonifico dal suo conto corrente del 16/11/2020.

Con atto di citazione notificato il 21/04/2021 *Parte_1* in proprio e quale socio accomandatario della *Controparte_2* *Controparte_2* ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, e deducendo, nel merito, previa ricostruzione dei rapporti intercorrenti tra lo stesso e il socio accomandante *Controparte_1*, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo restitutorio sul medesimo gravante e la conseguente inammissibilità dell'impugnato decreto ingiuntivo, del quale, pertanto, domandava la revoca, previa sospensione della concessa provvisoria esecutività. In subordine, chiedeva la riduzione dell'importo ingiunto in pagamento, e, in via parimenti gradata, di dichiarare l'opposto quale socio accomandante della Enterprise accounting s.a.s. decaduto dal beneficio della limitazione della responsabilità, con la conseguente condanna dello stesso, in via sussidiaria rispetto alla società Enterprise, al pagamento nella misura del 50% delle somme dovute in restituzione, oltre alla condanna dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

L'opposto si costituiva in giudizio il 10/09/2021 alla prima udienza di trattazione mediante comparsa di risposta, eccependo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti della società Enterprise Accounting S.a.s.; il difetto di legittimazione attiva dell'opponente; l'incompetenza dell'adito Tribunale per essere competente a conoscere del presente giudizio l'arbitro amichevole compositore; nel merito deduceva l'obbligo di pagamento in capo all'opponente in forza di un accordo transattivo raggiunto tra le parti per il recesso dell' *Pt_1* dalla Enterprise s.a.s., o, in ogni caso, per surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c., o, ancora, per ingiustificato arricchimento.

Assunte prove orali, all'udienza del 18/03/2025 la causa veniva rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti.

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla *Controparte_3* essendo il decreto ingiuntivo già divenuto definitivo nei suoi confronti per mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica effettua a mezzo PEC in data 27/01/2021, come risulta dal decreto ex art. 647 c.p.c. emesso dal Presidente del Tribunale il 7/04/2021 (cfr. doc. 6 dell'opposto).

La società avrebbe dovuto proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., unico strumento processuale esperibile dopo la scadenza del termine ex art. 641 c.p.c., deducendo la mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

L'opposizione ordinaria ex art. 645 c.p.c. va pertanto dichiarata inammissibile.

Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di *Parte_1* in quanto la domanda monitoria è stata espressamente formulata nei suoi confronti quale socio accomandatario illimitatamente responsabile della Enterprise s.a.s.

Arbitrato in Italia

Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione dell'opposto relativa all'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto sociale.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, "*L'eccezione di compromesso non pone un problema di competenza ma di merito per ogni tipo di arbitrato, atteso che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale costituiscono espressione della stessa autonomia negoziale, essendo liberi gli interessati di sottoporre la loro controversia su diritti ad uno o più privati, anziché ai giudici dello Stato, e differenziandosi tra di loro solo in ordine alla previsione dell'eventualità dell'omologazione del lodo, parametrata sulle regole di controllo di una sentenza civile*". (Cass. n. 19865/2003); la Suprema Corte ha pertanto chiarito che "*L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata*" (Cass. n. 5265/2011).
Nel caso di specie l'eccezione è tardiva in quanto l'opposto si è costituito il 10/09/2021, oltre il termine previsto dall'art. 167 c.p.c. per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel merito, deve essere accolta la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta da *Controparte_1* con la comparsa di risposta.
Emerge dagli atti che la *Controparte_2* ha ricevuto da Banca Agricola Popolare di Ragusa in data 23/06/2020 un prestito di € 24.000,00 ai sensi del D.L. n. 23/2020 per fronteggiare una grave crisi di liquidità derivante dall'emergenza per la pandemia da COVID-19; in data 16/11/2020 *Controparte_1*, socio accomandante della Enterprise s.a.s., ha estinto anticipatamente il debito da finanziamento con un bonifico dal suo conto corrente (cfr. doc. nn. 6-7 allegati al ricorso monitorio).
Ciò posto, va evidenziato che "*L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 cod. civ., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 cod. civ., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli artt. 1203 n. 5 e 2036, terzo comma, cod. civ., la quale, postulando che il pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo "ex latere solventis", ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore.*" (Cass. Sez. unite n. 9946/2009).
Nel caso di specie non ricorre l'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 3) c.c. in quanto *Controparte_1* non era tenuto al pagamento del debito della Enterprise s.a.s., essendo un socio accomandante che risponde delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita (nel caso di specie L. 10.000.000, come risulta dall'art. 6 dell'atto costitutivo).
Non è neanche emersa la prova che il pagamento sia stato eseguito in forza di un accordo transattivo intervenuto tra il *CP_1* e l *Pt_1* per definire il recesso di quest'ultimo dal rapporto sociale.
Invero, dalla corrispondenza via mail intercorsa tra i procuratori delle parti si evince unicamente l'esistenza di trattative per addivenire ad un accordo non andato a buon fine. In

Arbitro in Italia

particolare, con PEC del 17/11/2020 (cfr. doc. 14 dell'opposto) l'avv. A.Dipasquale per *Pt_1* trasmette una comunicazione, espressamente qualificata come "*riservata personale*", con la quale si riassumono i "*punti elaborati per l'accordo* *Parte_2* " e in ordine ai quali si precisa che "*dopo averli condivisi, potremo tradurli in una scrittura transattiva*"; con PEC del 23/11/2020 (cfr. doc. 15 dell'opposto) l'avv. G.Sozzi per *CP_1* trasmette una comunicazione nella quale si legge testualmente "*il mio cliente ritiene irricevibile la contro proposta formulata dal Tuo cliente*".

Come chiarito dalla Suprema Corte, il terzo che ha effettuato il pagamento può agire per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.

La domanda ex art. 2041 c.c. proposta da *Controparte_1* in via subordinata è ammissibile.

Invero, "*Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.*" (Cass. Sezioni Unite n. 22404/2018).

Parte_1 è pertanto tenuto a indennizzare *Controparte_1* della somma di € 24.000,00 corrispondente all'importo di cui si è arricchito, avendo ricevuto un vantaggio economico, in quanto, quale socio accomandatario della Enterprise s.a.s., avrebbe risposto solidalmente e illimitatamente nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa per il debito derivante dal finanziamento.

È infine irrilevante in questa sede l'esame della condotta di *Controparte_1* , per valutarne la decadenza dal beneficio della limitazione della responsabilità per il debito in questione.

Secondo l'art. 2320 c.c. "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'articolo 2286".

Va evidenziato che la disposizione di cui all'art. 2320 c.c., nel prevedere l'assunzione di responsabilità solidale e illimitata per il socio accomandante che abbia violato il divieto di immistione nella gestione sociale al pari del socio accomandatario, fa espresso riferimento alle obbligazioni contratte dalla società nei confronti dei terzi, non sancendone una estensione anche ai rapporti interni alla stessa (in questo senso anche Trib. Catania, IV Sezione, 16/03/2017).

Pertanto, anche se *Controparte_1* avesse posto in essere condotte gestorie, non sarebbe divenuto illimitatamente responsabile relativamente alle obbligazioni sociali anche nei rapporti interni alla società, per cui non sarebbe tenuto al pagamento della metà del debito della società.

Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Enterprise s.a.s., deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 43/2021 del 12/01/2021 nei confronti del socio accomandatario *Parte_1* e, in accoglimento della domanda subordinata dell'opposto, *Parte_1* deve essere condannato a corrispondere a *Controparte_1* la somma di € 24.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda (10/09/2021) al soddisfo.

Arbitrato in Italia

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell'opposto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1557/2021:
DICHIARA inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Enterprise Accounting s.a.s.
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 43/2021 del 12/01/2021 nei confronti di *Parte_1*
CONDANNA *Parte_1* a corrispondere a *Controparte_1* la somma di € 24.000,00 oltre agli interessi al tasso legale dal 10/09/2021 al soddisfo, in accoglimento della domanda ex art. 2041 c.c. dell'opposto.
CONDANNA parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giovanni Sozzi.
Ragusa, 10/06/2025.

Il Giudice
dott. Claudio Maggioni

Arbitrato in Italia